



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA**  
Trib.FG - FALLIMENTARE CIVILE

**Sezione III Civile**

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa **Rosella Anna Modarelli** – Presidente

Dott. **Francesco Murgo** – Giudice

Dott.ssa **Valentina Tripaldi** – Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

- letto il ricorso *ex art.* 161, comma 6, l. fall., depositato in data 6.2.2018 nell'interesse di "Trifarma s.n.c. dei dottori Anelli Antonio ed Anelli Rita Anna Antonietta", con sede legale in Cagnano Varano (Fg) Corso Giannone n. 145, Cap 71010, P.I. 03753790710, n. R.E.A. FG-271085, con il quale la suddetta impresa – svolgente attività di esercizio e gestione di più farmacie - ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con assegnazione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
- visto il precedente decreto di questo Tribunale del 14.12.2018;
- a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 9.1.2019;
- esaminati gli atti del proc. n. 2/2018 C.P.;
- udita la relazione del G.D.;
- rilevato che il piano predisposto dal ricorrente contempla la prosecuzione dell'attività d'impresa da finanziare anche attraverso un finanziamento bancario € 220.000,00;



- rilevato che la documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. in particolare, la *“missiva di impegno al rilascio del finanziamento bancario da parte di Credifarma s.p.a.”* allegato n. 14), non comprova alcun impegno della banca al rilascio del predetto finanziamento, avendo piuttosto Credifarma s.p.a. dichiarato che *“a seguito di una breve prevalutazione abbiamo rilevato un elevato indebitamento con i fornitori, la richiesta di finanziamento di circa € 550.000,00 potrebbe essere presa in considerazione nel caso in cui i soci siano in grado di immettere un 60% di liquidità”*;
- considerato che, rispetto all’ammontare complessivo dell’attivo concordatario (€ 590.362,30), le somme derivanti dal finanziamento rappresentano quasi la metà di tale importo;
- considerato che il ricorrente ha chiesto un rinvio dell’udienza fissata per l’inammissibilità al fine di documentare la disponibilità di Credifarma s.p.a. a concedere il finanziamento necessario per coprire il residuo fabbisogno economico del piano di concordato proposto;
- rilevato che tale richiesta non possa tuttavia essere accolta in quanto il ricorrente è tenuto a depositare la documentazione a fondamento del ricorso nel termine concesso dal Tribunale ex art. 161, 6° comma, l. fallim., e considerato, peraltro, che questo Tribunale ha già concesso una proroga del termine per il deposito del piano e dei documenti (decreto del 7.8.2018) e che comunque, anche successivamente all’udienza del 9.1.2019, nessun documento è stato prodotto dal ricorrente a dimostrazione dell’impegno dell’Istituto di credito di concessione del finanziamento;
- ritenuto che, alla stregua di quanto rilevato, tenuto conto della documentazione in atti, la proposta, allo stato, non appare giuridicamente fattibile non essendo supportata da documentazione a fondamento del ricorso idonea a comprovare la concreta prospettiva di acquisire una parte piuttosto rilevante dell’attivo da destinare ai creditori;
- ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile;
- rilevato che non risultano pendenti ricorsi per la dichiarazione di fallimento di Trifarma s.n.c.



p.q.m.

dichiara inammissibile la proposta di concordato in oggetto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia 27.2.2019

Il Giudice est.

(Dott.ssa Valentina Tripaldi)

Il Presidente

(Dott.ssa Rosella Anna Modarelli)

